

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4299

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori STIFFONI, DOLAZZA, MORO, TIRELLI,  
ROSSI, PERUZZOTTI, BRIGNONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 OTTOBRE 1999

---

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
per la valutazione e l’approfondimento della documentazione  
contenuta nel «*dossier* Mitrokhin»

---

ONOREVOLI SENATORI. — La disponibilità di dati e riferimenti riguardanti la Repubblica italiana, recentemente rinvenuti all'interno dell'enorme archivio di Vasilij Mitrokhin, deve condurre a qualcosa di più dell'ennesima lista di nomi, più o meno eccellenti che, come avvenne per il caso «P2» o per «Gladio» hanno, periodicamente e senza conseguenze alcune, portato alla pubblica attenzione i retroscena di eventi significativi della storia del nostro Paese.

Non si tratta, evidentemente, di rievocare contrapposizioni ideologiche che hanno fatto il loro tempo, con l'obiettivo di distrarre i cittadini dai reali problemi del presente e dalle sfide del futuro. È in gioco, invece, il diritto e la necessità di comprendere fino a che punto i cittadini detengano ancora la sovranità popolare di cui sono costituzio-

nalmente titolari. Si tratta di chiarire, una volta di più, quali sono le forze che hanno mosso e muovono i destini della nostra Repubblica. L'obiettivo che vorremmo porci non si limita alla rivelazione delle possibili implicazioni contenute nel «dossier Mitrokhin»; è giunto il tempo di ricostruire l'intera trama delle ingerenze poste in essere dai servizi segreti stranieri nella vita politica del nostro Paese.

L'esame dei nuovi elementi acquisiti richiede l'istituzione di una specifica Commissione, imprescindibilmente legata al lavoro dei colleghi parlamentari della «Commissione Stragi», in un regime di reciproca collaborazione. A tal fine si prevede la partecipazione contemporanea di almeno dieci parlamentari ad entrambe le commissioni.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, con il compito di accertare le responsabilità storiche, politiche e giudiziarie inerenti la documentazione relativa ai *dossier* di Vasilij Mitrokhin, trasmessa agli apparati di sicurezza italiani dal Governo britannico.

2. In particolare, la Commissione ha il compito di:

a) accertare preventivamente l'esistenza di analoghi fascicoli, sia che essi siano già presenti all'interno del territorio italiano, sia che si renda necessario inoltrare apposita richiesta presso gli Stati ai quali la Commissione riterrà necessario rivolgersi;

b) identificare tutti i soggetti che, direttamente o indirettamente, risultino coinvolti nei fatti resi noti dai *dossier* stessi, nonchè il ruolo da essi svolto;

c) stabilire quali complicità, protezioni e coperture siano state poste in essere;

d) valutare le iniziative politiche, economiche e terroristiche riconducibili alle ingerenze svolte, dal secondo dopoguerra ad oggi, dai servizi segreti dell'ex Unione Sovietica e da quelli di altri Paesi.

### Art. 2.

1. La Commissione è composta da venti deputati e da venti senatori, nominati rispettivamente dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente del Senato della Repubblica, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, in modo che sia comunque assicurata la presenza di un rappresentante per ciascun Gruppo costituito in almeno un ramo del Parlamen-

to. Dieci, tra i parlamentari nominati, devono essere anche membri della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi, istituita con legge 17 maggio 1988, n. 172, come modificata dalla legge 28 giugno 1991, n. 215.

2. Il Presidente della Commissione è designato, di comune accordo, dai Presidenti delle Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. A seguito delle dimissioni del Presidente della Commissione, i Presidenti delle Camere provvedono alla sua surroga entro i successivi cinque giorni.

3. La Commissione elegge tra i suoi componenti due vicepresidenti e due segretari.

### Art. 3.

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. In caso di atti o documenti che siano stati assoggettati al vincolo del segreto funzionale da parte delle competenti commissioni parlamentari di inchiesta già istituite, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge. Ad essa non può altresì essere apposto il segreto di Stato e quello d'ufficio.

3. La Commissione può disporre direttamente della polizia giudiziaria, del Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (Sismi), del Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (Sisde), del Reparto informazioni e sicurezza (Ris), nonchè di tutti gli archivi e le banche dati dello Stato e può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.

## Art. 4.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti o ad inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini o a inchieste parlamentari.

2. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la medesima disponga diversamente. L'attività ed il funzionamento sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori.

3. Le spese per il funzionamento sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

## Art. 5.

1. La Commissione completa i suoi lavori entro un anno dal suo insediamento.

2. Entro i sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 1, la Commissione presenta alle Camere una o più relazioni, unitamente ai verbali delle sedute e ai documenti acquisiti. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

## Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.





